

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, SEDE, DURATA

#### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3/2015 e successive modifiche e integrazioni, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3/2021 e successive modifiche e integrazioni, la società consortile a responsabilità limitata denominata "DITEDI - DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI s.c.a r.l." - in forma abbreviata "DITEDI s.c.a r.l." di seguito denominata anche "Società". La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Gli eventuali utili sono interamente reinvestiti nelle attività istituzionali di cui all'articolo successivo.

#### **Art. 2 Oggetto sociale**

DITEDI è una società consortile a responsabilità limitata, a capitale misto pubblico e privato.

La Società consortile, in conformità alle leggi regionali Friuli Venezia Giulia LR n. 3/2015 e LR n. 3/2021, e successive modifiche e integrazioni, e in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia:

A) svolge l'attività di animazione del Cluster regionale del settore digitale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto di progetti imprenditoriali;

B) realizza iniziative atte a diffondere la cultura digitale sul territorio regionale, promuovendo lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nell'ottica dell'industria 4.0, della società 5.0 e della silver economy;

C) verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di immetterli alle risorse regionali;

D) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il cluster ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;

E) adotta Il Programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazione; F) eroga servizi.

La società, pertanto, potrà svolgere le seguenti attività:

\* Realizzare un network tra diversi attori del territorio che operano in ambito ICT attraverso la promozione della cultura del

distretto e attività di animazione;

\* Attivare un monitoraggio delle competenze ICT (Information Communications Technologies) per favorire momenti di analisi e discussione sulle tendenze in atto nel settore e sulle tecnologie emergenti, valorizzando l'apporto distintivo di ciascuno, la creazione, diffusione e condivisione di conoscenza, competenze e professionalità per incidere sullo sviluppo del territorio;

\* Sviluppare, coerentemente con le necessità del territorio e le nuove tecnologie, attività di alta formazione e aggiornamento;

\* Favorire la creazione di nuovi centri di eccellenza dove valorizzare attività di ricerca applicata in settori nuovi o emergenti dell'ICT con rapida ricaduta industriale, rafforzando il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;

\* Favorire approcci multidisciplinari che includano l'ICT nelle competenze chiave, sostenendo il potenziamento e l'evoluzione qualitativa del posizionamento nel mercato delle imprese;

\* Promuovere i collegamenti e le relazioni nazionali e internazionali, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati in modo da attrarre iniziative da sviluppare con i principali players del settore e favorire le iniziative da parte delle imprese;

\* Favorire lo sviluppo delle imprese del settore ICT e la loro aggregazione anche attraverso la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati al rafforzamento competitivo e alla cooperazione;

\* Curare e promuovere, attraverso azioni di marketing territoriale, l'immagine ed il marchio della Società, considerandoli risorse fondamentali per rafforzare l'identità della stessa;

\* Favorire la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese socie di generare benefici collettivi;

\* Promuovere il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento tra soggetti pubblici e privati anche mediante integrazione dei diversi strumenti di intervento (quali infrastrutture, tecnologie, attività e servizi di ricerca e innovazione, formazione, incentivi).

La Società persegue altresì la finalità, nei settori di riferimento, di stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune

di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese, quale **polo di innovazione del distretto delle tecnologie digitali** e soggetto gestore del cluster digitale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini istituzionali, la Società potrà:

- \* svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la crescita delle competenze in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, l'università, gli organismi di ricerca e gli enti di istruzione e formazione, pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori di riferimento, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla formazione;

- \* favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per contribuire ad un incremento della competitività;

- \* promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università e gli enti di istruzione e formazione, pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori di riferimento, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie digitali e alla formazione delle competenze;

- \* rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;

- \* promuovere e organizzare programmi di formazione, alta formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;

- \* individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed internazionali.

Nel rispetto dei limiti di legge vigenti, la Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa finalizzata in via complementare alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opera senza discriminazione tra le imprese del Cluster attenendosi alle norme comunitarie e nazionali in materia di concorrenza ed aiuti

di Stato.

In caso di prestazione di servizi dietro pagamento di corrispettivo, la Società si atterrà al principio del prezzo di mercato.

### **Art. 3 Sede**

La società ha sede legale in Tavagnacco.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento di sede in altro Comune o l'istituzione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla sede operativa; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

### **Art. 4 Durata**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci da assumere con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

## **SOCI**

### **Art. 5 Soci**

Possono essere ammessi alla Società in qualità di Socio:

\* Imprese appartenenti alla filiera produttiva, od operanti nel settore dei servizi, nei settori di riferimento (ICT), con una stabile organizzazione, anche come Unità Locale, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche riunite in consorzi o in reti di imprese;

\* Organismi di ricerca pubblici o privati, ovvero Enti pubblici di Ricerca, Università e altri Organismi di ricerca pubblici e privati;

\* Enti gestori di parchi scientifici e tecnologici, aventi sede nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

\* Enti di istruzione e formazione;

\* Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;

\* Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società, inclusi Enti locali, Enti pubblici non economici, Consorzi di sviluppo industriale, Associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Le modalità di adesione alla società verranno prestabilite

dall'organo amministrativo, salva la necessaria competenza dei soci come previsto al successivo articolo 6.

#### **Art. 6 Ingresso nuovi soci**

Il trasferimento delle partecipazioni, a qualsiasi titolo, a favore di coloro che abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 5 (cinque) è libero.

Il soggetto che intende diventare socio, nel chiedere di sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale, deve inoltrare all'organo amministrativo un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio, l'impegno a versare la quota societaria (sottoscritta) e gli eventuali contributi in denaro da versare a titolo di partecipazione per le spese di funzionamento della società, come deliberati ai sensi dell'art. 2615-ter, 2' comma del C.C.. Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda dell'aspirante socio l'organo amministrativo delibera insindacabilmente a maggioranza semplice e ne dà comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Il mancato accoglimento della domanda di ammissione comporta l'obbligo di motivazione ed è soggetto a impugnativa avanti l'Assemblea dei soci che deciderà sulla stessa a maggioranza dei presenti.

In caso di accoglimento della domanda l'organo amministrativo chiede all'aspirante socio il deposito, da intendersi infruttifero, di una somma pari a quella che il medesimo intende versare a titolo di partecipazione.

Contestualmente, l'organo amministrativo comunica all'aspirante socio che l'ammissione potrà intendersi perfezionata solo ove, effettuato il suddetto deposito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, l'Assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale con esclusione del diritto di sottoscrizione, e questo venga iscritto nel competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo comunica altresì all'aspirante socio

che, nel caso in cui l'Assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale sociale con l'esclusione del diritto di sottoscrizione, la somma versata a titolo di deposito si intenderà ipso jure convertita in capitale.

L'organo amministrativo, ricevuta in deposito la somma di cui al quinto capoverso del presente articolo, provvede a convocare entro il termine di un anno dall'avvenuto deposito, l'Assemblea dei soci per l'aumento di capitale sociale.

L'organo amministrativo comunica nel più breve tempo possibile all'interessato, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci.

#### **Art. 7 Recesso del socio**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- \* il cambiamento dell'oggetto della società;
- \* la trasformazione della società;
- \* la fusione e la scissione della società;
- \* la revoca dello stato di liquidazione;
- \* il trasferimento della sede della società all'estero;
- \* il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- \* il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma e.e.;
- \* l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis e.e.;
- \* la proroga del termine di durata della società;
- \* l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. .

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione

che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, e da tale data decorrono gli effetti.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 8 Esclusione del socio**

Su deliberazione dell'organo amministrativo un socio può essere escluso dalla società consortile per le cause indicate di seguito.

Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, neanche attraverso società convenzionate.

Spetta all'Organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengono successivamente al provvedimento di esclusione.

#### **Art. 9 Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 (sette) e 8 (otto), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in

proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione di recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c. .

#### **CAPITALE SOCIALE**

##### **Art. 10 Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 130.000 (centotrentamila), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. .

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il valore nominale di ciascuna partecipazione non può essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille) e non superiore ad Euro 25.000 (venticinquemila). Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I Soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art.2467 c.c. .

In mancanza di ogni determinazione i finanziamenti soci si



presumono infruttiferi.

#### **Art. 11 Patrimonio**

Il patrimonio della società consortile è costituito:

- \* dal capitale sociale conferito dai soci;
- \* da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 12;
- \* da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

#### **Art. 12 Finanziamento dell'attività**

Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- \* con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati secondo quanto previsto al successivo art. 13, limitatamente alle spese di funzionamento della società consortile;
- \* con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- \* con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

#### **Art. 13 Contributi soci**

Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci potranno essere chiamati a concorrere alla copertura delle sole spese di funzionamento della società secondo le modalità ed entità stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15, in proporzione alla misura della partecipazione di ciascun socio al capitale della società.

### **ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 14 Organi Sociali**

Sono organi della società consortile:

- \* l'Assemblea dei soci;
- \* l'Organo amministrativo;
- \* il Presidente del consiglio di amministrazione, in caso di organo amministrativo collegiale.

#### **Art. 15 Poteri dell'Assemblea**

Spetta all'assemblea dei soci deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme, sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In particolare spetta all'assemblea:

- \* approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- \* determinare e/o rideterminare il numero di componenti del Consiglio di amministrazione;
- \* determinare l'entità dell'eventuale compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero l'entità dell'eventuale gettone di presenza a favore degli amministratori;
- \* nominare l'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelli nominati direttamente dai soci elencati al successivo art.20, secondo capoverso;
- \* nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- \* approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- \* deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- \* determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ai soci per le spese di funzionamento della società, approvando un budget preventivo, entro il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente;
- \* adottare i piani triennali e verificarne la loro copertura.

#### **Art. 16 Svolgimento dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- \* l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- \* l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante Posta Elettronica Certificata, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- \* in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'Amministratore Unico ovvero tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- \* ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega

scritta, anche via PEC o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni della stessa.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale si potrà effettuare il collegamento o, in alternativa, i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

La votazione delle delibere proposte si svolgerà tramite appello nominativo di ciascuno dei partecipanti.

Ciascun partecipante che sia portatore di una o più deleghe, dovrà trasmetterle in copia al Presidente e/o al segretario prima dell'inizio dell'assemblea. Nel caso in cui, per motivi tecnici:

- all'ora prefissata, e nei successivi venti minuti, il collegamento con il link comunicato non fosse possibile, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva;

- in corso di assemblea, venisse interrotto il collegamento con il segretario verbalizzante, e non ripreso entro i successivi venti minuti, la riunione sarà considerata conclusa dal presidente dell'assemblea e saranno mantenute valide le deliberazioni adottate sino al momento della interruzione.

Di quanto sopra dovrà essere dato atto nel verbale di assemblea.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante, segretario

o notaio, (agorà virtuale) indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche la eventuale videoregistrazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

#### **Art. 17 Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima e seconda convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza del capitale sociale.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, sulle modifiche statutarie, sulla proroga della durata della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che detengano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Nel caso delle deliberazioni di cui al comma precedente, i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 7 e seguenti del presente statuto.

#### **Art. 18 Diritto di voto**

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.

#### **Art. 19 Deleghe**

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 16.

Le deleghe non possono essere conferite ai componenti gli organi sociali o ai dipendenti.

#### **Art. 20 Organo amministrativo**

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre), fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, nel numero che sarà determinato dall'assemblea dei soci in sede di nomina del consiglio stesso, o allorquando l'assemblea dei soci ne ravvisi la necessità.

Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma del CC, la designazione dell'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, del componente del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di Presidente è attribuita al Comune di Tavagnacco d'intesa con il socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentiti i Soci privati.

I diritti di cui sopra sono strettamente connessi con le qualità del socio cui sono riferiti, e, conseguentemente, non si trasferiscono con la partecipazione, e non vengono meno con il diminuire di questa.

I rimanenti consiglieri vengono nominati ed eventualmente revocati dall'assemblea.

Qualora la predetta designazione non avvenga nel termine di giorni 7 (sette) dalla data di scadenza dell'Organo Amministrativo in carica, la relativa nomina sarà effettuata dall'assemblea generale dei soci.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi ovvero per il tempo determinato dall'assemblea in sede di nomina.

L'Amministratore Unico ovvero gli amministratori sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico ovvero gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci assunta anche con il voto favorevole del socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il venir meno della maggioranza dei componenti il consiglio, fa decadere l'intero organo amministrativo.

L'Amministratore Unico ovvero gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

La cessazione dell'Amministratore Unico ovvero degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

All'Amministratore Unico potrà essere riconosciuto un compenso ovvero agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità, in entrambi i casi, verrà determinata dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione.

#### **Art. 21 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è disciplinato dalle seguenti norme:

\* il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, può eleggere un Vice Presidente che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

\* il Consiglio si riunisce in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge;

\* il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;

\* in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

\* per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del consigliere più anziano;

\* Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni

e lo sottoscrive insieme al presidente.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si troverà il Segretario verbalizzante che provvederà alla sottoscrizione del verbale (agorà virtuale);

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal solo segretario verbalizzante qualora non si trovi nel medesimo luogo del Presidente.

#### **Art. 22 Poteri dell'organo amministrativo**

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha tutti i poteri di gestione e di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare:

\* delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci;

\* predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge;

\* propone all'assemblea il programma annuale di attività, e ne attua le delibere;

\* predispone il progetto di Programma di Sviluppo triennale e ne propone l'aggiornamento, ricostituendone la medesima estensione triennale;

\* definisce le modalità di costituzione della struttura organizzativa della società e l'eventuale conferimento anche a soggetti esterni alla società, ove necessario od opportuno, delle funzioni e dei compiti propri della struttura organizzativa della società;

\* approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile, nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative;

\* provvede all'eventuale assunzione di personale e ne determina

il trattamento normativo ed economico;

\* costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;

\* conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi;

\* stabilisce l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici e seguiti per conto degli aderenti;

\* propone all'assemblea, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.

#### **Art. 23 Amministratore Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione**

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è il legale rappresentante della società consortile. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.

In caso di assenza, impedimento o vacatio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.

La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o vacatio, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

In tale caso la firma del vice presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o vacatio del presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

#### **Art. 24 Organo di controllo e revisione legale dei conti**



Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, la società nomina uno o più sindaci o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c. .

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 c.c., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

#### **Art. 25 Funzionamento dell'organo di controllo**

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

La scelta dei membri effettivi e dei membri supplenti deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*,

comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c. . Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), c.c. .

Ai sensi dell'art. 2477, ultimo comma, c.c., se la società è priva di organo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c. .

#### **Art. 26 Revisore**

Quando il controllo di legalità non è obbligatorio per legge, i soci possono comunque istituire la revisione legale dei conti, nominando all'uopo un revisore iscritto nel Registro previsto dalla Legge.

Le norme relative alla nomina, alla revoca ed ai requisiti del revisore sono contenute negli artt. 13 e 2 del D.Lgs. 27.01.2010, n.39.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Al revisore si applicano le norme dettate dal D.Lgs. 27.01.2010, n.39. o la normativa che venisse successivamente a sostituirle o modificarle.

#### **Art. 27 Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, l'Amministratore Unico ovvero gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

**Art. 28 Scioglimento e liquidazione**

Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi altro motivo lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 17, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e compensi e le modalità della liquidazione a norma di legge.

**Art. 29 Regolamento**

L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.

**Art. 30 Disposizioni finali**

Per quanto non riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi sulle società consortili.